

INIZIATIVA PARLAMENTARE

presentata nella forma elaborata da Massimo Mobiglia e cof. per la modifica dell'art. 76 cpv. 2 e cpv. 5 della Legge sull'esercizio dei diritti politici (LEDP) del 19 novembre 2018 (stato 1° luglio 2023) - (Miglior coinvolgimento delle minoranze nei legislativi comunali (LEDP))

del 16 settembre 2024

Oggigiorno è sempre più difficoltoso reperire persone interessate a partecipare al processo politico a livello comunale, al punto da permettere elezioni tacite o addirittura da dover posticipare le elezioni.

Di motivi ve ne sono molti, ma uno importante riteniamo sia l'esclusione o il non coinvolgimento delle minoranze, in particolare quando non è raggiunto il quorum di 3 eletti per avere gruppo nei legislativi comunali. Una partecipazione attiva delle minoranze al processo politico porta sicuramente giovamento poiché i temi possono essere discussi da tutti in tutte le sedi.

I legislativi in Ticino contano da 15 a 60 membri, e più è piccolo il Comune più è ridotta la possibilità per le minoranze di partecipare al processo politico.

A questo scopo proponiamo delle modifiche della legislazione cantonale per permettere un miglior coinvolgimento.

Proponiamo che le liste che non hanno raggiunto il quorum della prima ripartizione possano partecipare alla seconda ripartizione come già d'altronde avviene per i Municipi.

Una seconda modifica concerne l'eliminazione di due palesi penalizzazioni, quando alla seconda e alla terza ripartizione in caso di parità il seggio va al partito con più voti.

TITOLO VI

Elezioni

Capitolo settimo

Elezione del Consiglio comunale

a) ripartizione

Art. 76¹La somma dei voti di tutte le liste è divisa per il numero dei seggi da assegnare. Se il risultato non è un numero intero, esso è approssimato al numero intero superiore. Il numero ottenuto costituisce il quoziente elettorale.

²Le liste che non hanno raggiunto il quoziente non partecipano alla prima ripartizione, ma sono ammesse alla seconda.

³Nella prima ripartizione, a ciascuna lista sono assegnati tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nel totale dei suoi voti.

⁴Nella seconda ripartizione, i seggi non ancora assegnati vengono attribuiti alle liste aventi le maggiori frazioni. La maggiore frazione è costituita dal numero di voti della lista meno il numero dei seggi già assegnati moltiplicato per il quoziente elettorale.

⁵In caso di parità di frazione, il seggio è assegnato alla lista che ha ottenuto il numero maggiore minore di voti; se le liste a parità di frazione hanno pari voti, il seggio è attribuito per sorteggio.

⁶I seggi non assegnati nella prima e nella seconda ripartizione sono attribuiti alle liste con il numero maggiore di voti.

Massimo Mobiglia
Beretta Piccoli - Buzzi -
Mazzoleni - Roncelli